


Associazione Commercio Turismo Servizi del Gallaratese

Bimestrale n° 2 - Marzo/Aprile 2010



**DISTRETTI  
 DEL COMMERCIO**

**BANDI REGIONALI**

**NOVITÀ IN MATERIA  
 DI LAVORO**

**CORSI DI FORMAZIONE:  
 - EX LIBRETTO SANITARIO  
 - SICUREZZA SUL LAVORO**

**"DISTRETTI DEL  
 COMMERCIO"**

**ECCO I 5 DISTRETTI DEL  
 GALLARATESE**

*Il Tuo Socio in Affari!*

**Associazione Commercianti del Gallaratese ConfCommercio**  
Via Vespucci, 22 Gallarate - Tel. 0331.214611  
aderente all'Unione delle Associazioni Provincia di Varese

**Direttore Responsabile**  
Sandro Turri

**Edizione e Stampa**  
Associazione del Commercio Turismo e Servizi  
del Gallaratese Via Vespucci, 22 Gallarate

**Autorizzazione Tribunale**  
Busto Arsizio n.12/95 del 6/12/95  
Spedizione in abbonamento postale 70% Filiale Varese

**Progetto Grafico**  
Art Massa Studio



**CONFCOMMERCIO**  
**Ascom**  
GALLARATE

**Gruppo Ascom Gallarate**

## I nostri orari

### ORARI APERTURA UFFICI

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	8.30 - 12.30	14.00 - 16.00
Martedì	8.30 - 12.30	14.00 - 16.00
Mercoledì	8.30 - 12.30	14.00 - 16.00
Giovedì	8.30 - 12.30	14.00 - 15.00
Venerdì	8.30 - 12.30	14.00 - 15.00

### ORARI CENTRALINO

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
Lun - Gio	8.30 - 12.30	13.30 - 17.30
Venerdì	8.30 - 12.30	13.30 - 15.30

### ORARI UFFICI ENASCO

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	9.00 - 12.30	14.00 - 17.00
Martedì	9.00 - 12.30	14.00 - 17.00
Mercoledì	9.00 - 12.30*	14.00 - 17.00*

\*Attenzione:  
il mercoledì, dopo le ore 10.30 SOLO  
su appuntamento

## I nostri servizi

- ▶ **CONTABILITÀ**  
Marco Resmini [marcoresmini@ascomnet.it](mailto:marcoresmini@ascomnet.it)
- ▶ **PAGHE**  
Elena Quigliatti [elenaquigliatti@ascomnet.it](mailto:elenaquigliatti@ascomnet.it)
- ▶ **FINANZIAMENTI**  
Paolo Pinzani [paolopinzani@ascomnet.it](mailto:paolopinzani@ascomnet.it)
- ▶ **PRATICHE INIZIO - VARIAZIONE - CESSAZIONE**  
Valerio Gallinaro [valeriogallinaro@ascomnet.it](mailto:valeriogallinaro@ascomnet.it)
- ▶ **HACCP - SICUREZZA - SERVIZI TECNICI**  
Enza Colombo [info@treceservizitecnici.com](mailto:info@treceservizitecnici.com)
- ▶ **FORMAZIONE AZIENDALE**  
Elisa Riganti [info@treceservizitecnici.com](mailto:info@treceservizitecnici.com)
- ▶ **MUTUA OSPEDALIERA - RC AUTO - F.I.M.A.A.**  
Alessandro Turconi [alessandroturconi@ascomnet.it](mailto:alessandroturconi@ascomnet.it)
- ▶ **F.I.T. - TABACCAI**  
2° e 4° Mercoledì di ogni mese - Orario: 8.30/12.30
- ▶ **PATRONATO ENASCO**  
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Orario: 9.00/12.30 - 14.00/17.00
- ▶ **REALIZZAZIONE SITI INTERNET**  
Giovanni Martinelli [giovannimartinelli@ascomnet.it](mailto:giovannimartinelli@ascomnet.it)

[www.ascomnet.it](http://www.ascomnet.it)  
[ascom@ascomnet.it](mailto:ascom@ascomnet.it)

Tel. 0331.214611  
Fax 0331.784691

Via Vespucci, 22  
21013 Gallarate VA

**Associazione Commercio Turismo  
e Servizi Del Gallaratese**

**Ascom Servizi Gallarate Srl**  
**Servizi Di Amministrazione Aziendale**

**Tre.Ci Servizi Ambientali**  
**Servizi Tecnici Per L'azienda**

Servizio Contabilità - Servizio Paghe  
Privacy

Progettazione - Ambiente - Igiene  
degli Alimenti - Sicurezza sul Lavoro  
Certificazione di Qualità

# DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO



Il Direttore  
**Dott. Gianfranco Ferrario**

La nostra Associazione ha deciso di investire risorse ed attività per dare un forte segnale positivo e di svolta per il futuro delle nostre aziende ed, in particolare, ha deciso di aderire al Bando Regionale per la costituzione dei Distretti del Commercio, destinato per il momento al Commercio al dettaglio in sede fissa, ai bar e ristoranti (ma in futuro sarà gradatamente esteso a tutte le piccole aziende del Commercio - Turismo - Servizi che operano sul territorio).

Il primo importante progetto è stato il Distretto Urbano di Gallarate: subito dopo l'approvazione della Regione Lombardia, ci siamo attivati innanzitutto con la creazione del nuovo Marchio Gallarate Shopping, abbiamo lavorato sull'attività di formazione e marketing, abbiamo portato avanti eventi e manifestazioni culminate con l'illuminazione Natalizia in collaborazione con il Comitato Commercianti Centro Gallarate.

Vogliamo pertanto ringraziare i tanti Commercianti che hanno deciso di aderire e sostenere le iniziative, nel giusto spirito di gruppo.

E per il 2010 l'impegno è rinnovato e sarà ancor più denso di eventi. Il passo seguente è stata la promozione e costituzione di quattro nuovi Distretti che vanno quasi interamente a coprire il territorio di nostra pertinenza:

- ▶ Castelli Viscontei con Jerago con Orago, Besnate, Cavaria con Premezzo, Arsago Seprio e Solbiate Arno;
- ▶ Distretto Urbano di Cassano Magnago.
- ▶ Malpensa Nord - Ticino, con Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Golasecca e Varano Borghi;
- ▶ Malpensa Sud, con Samarate, Cardano al Campo, Ferno, Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino.

Nel progetto abbiamo coinvolto molte organizzazioni ed Enti, tra i quali ricordiamo la Camera di Commercio di Varese, la Provincia di Varese, e la quasi totalità dei sindacati di categoria.

Stiamo portando, pertanto, avanti il lavoro nella logica di Gruppo e di insieme sinergico di Enti che operano a favore del territorio e delle imprese.

I risultati sono stati a dir poco strepitosi in quanto abbiamo raccolto progetti per la straordinaria cifra di 5.419.000 euro di investimenti, con ben 270 aziende private, che sommati agli interventi dei Comuni arrivano a 26.433.615 euro da qui al 2012. Questo grandissimo successo di partecipazione al 3° bando promosso da Regione Lombardia avrà ricadute positive e tangibili sull'economia e sulla vivibilità e fruibilità di quei Comuni riscoprendo l'importante ruolo sociale svolto dal Commercio. Tenete presente che in futuro sono previsti ulteriori bandi di finanziamento e di aggregazione sia per le Aziende sia per le Amministrazioni Comunali che non hanno potuto o voluto partecipare.

Ora attendiamo il risultato del grandissimo lavoro sviluppato in ricerche e progettualità: Regione Lombardia si è impegnata a pubblicare l'esito del bando entro aprile, mentre a breve il Comune di Gallarate erogherà le risorse del primo bando ai beneficiari. Nell'insieme quindi, un grandissimo impegno in favore delle imprese che coraggiosamente hanno deciso di investire, nonostante la crisi: un impegno che si somma agli aiuti che abbiamo erogati ai nostri Associati tramite Ascomfidi; nel 2009, ben 197 aziende hanno usufruito dei finanziamenti agevolati garantiti dalla nostra cooperativa di garanzia per un totale di ben 10.700.000 euro.

**5 DISTRETTI: (2 DUC - 3 DID)**  
**17 COMUNI**  
**271 OPERATORI COMMERCIALI**

SOGGETTO	N° PROGETTI	VALORE ECONOMICO (€)
Pubblico	101	19.515.292
Privato	452	6.111.449
Distretto	67	708.000
TOTALE	620	26.334.741



Associazione  
del Commercio  
Turismo e Servizi

Presidente Confcommercio  
**Carlo Sangalli**

## SANGALLI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI CONFCOMMERCIO

L'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in rappresentanza delle 740mila imprese associate, ha riletto per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio 2010-2015.

Nella sua relazione, Sangalli ha illustrato le linee guida dell'azione di Confcommercio-Imprese per l'Italia, sintetizzabili nella necessità di un forte impegno per la crescita del Paese e delle imprese e nel ruolo dell'economia dei servizi come motore degli incrementi di produttività dell'economia italiana. Due le vie indicate per accelerare e irrobustire i timidi segnali di ripresa: la riforma del sistema fiscale ed una compiuta politica per i servizi che si affianchi alla politica industriale.

Quanto agli obiettivi di crescita di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Sangalli ha tratteggiato il profilo di una Confederazione la cui missione vuole essere la rappresentanza generale ma non generica delle imprese italiane, a partire dalle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Per questo la Confederazione, che con il nuovo Statuto aveva già assunto la nuova denominazione e cambiato il logo, renderà ancora più moderna la sua architettura organizzativa.

L'Assemblea confederale ha inoltre eletto i nuovi componenti della Giunta, del Consiglio, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale.

Inoltre sono stati nominati i Vice Presidenti:

Pietro Agen, Paolo Barberini, Renato Borghi, Giovanni Bort, Maria Luisa Coppa, Ugo Margini, Franco Pecorini, Sergio Rebecca, Lino Stoppani, Paolo Uggè. Il Consiglio ha, inoltre, riconfermato Luigi Taranto nella carica di direttore generale. Successivamente, la Giunta ha conferito al vice presidente Borghi la delega all'Organizzazione e al vice presidente Bort la delega all'Amministrazione.

## CALENDARIO 2010 DELLE DEROGHE ALL'OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEI NEGOZI

La normativa che disciplina l'obbligo della chiusura domenicale e festiva dei negozi prevede per l'anno 2010:

- **Negozi sino a 250 metri quadrati di vendita:** facoltà di apertura 7 giorni su 7, con un massimo di 13 ore giornaliere nella fascia dalle 7 alle 22, senza obbligo di chiusura infrasettimanale e festiva.
- **Negozi con superfici superiori a 250 metri quadrati di vendita:** obbligo di chiusura domenicale e festiva eccetto per le prime domeniche dei mesi da gennaio a novembre e le domeniche di dicembre, nonché nella seguenti giornate che ha disposto il Comune di Gallarate e quasi tutti i Comuni limitrofi: 18 aprile - 2 giugno - 12 settembre - 31 ottobre - 28 novembre.

Inoltre, per tutte le attività si dovrà rispettare l'obbligo di chiusura nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, S. Natale pomeriggio e S. Stefano.

Restano ancora escluse da questa normativa le seguenti attività: tabaccherie, edicole, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, fioristi, negozi di mobili, videoteche, antiquari.

Il Presidente Sangalli è nato il 31 agosto 1937 a Porlezza (Co), è coniugato con quattro figli ed è imprenditore commerciale. E' laureato in giurisprudenza. Dal 3 aprile 1995 è Presidente dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, la maggiore delle organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio. Dal 1996 è Presidente dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi. Dal 1° agosto 1997 è Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano. Dal 12 luglio 2000 al 13 giugno 2006 è stato Presidente di Unioncamere - Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Dal 2004 al 2009 è stato Vice Presidente di Fiera Milano S.p.A. Dal 2010 è Vice Presidente della Fondazione Fiera Milano. E' stato Deputato nelle liste della DC dal 1968 al 1992. Il 10 febbraio 2006 è stato eletto Presidente di Confcommercio e alla scadenza il 4 marzo 2010 è stato riletto, per acclamazione, fino al 2015.

## INPS - CHIUSA LA QUESTIONE DELLA DOPPIA POSIZIONE PREVIDENZIALE DELL'AMMINISTRATORE - SOCIO LAVORATORE DI S.R.L.

Una recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 3240 del 12/2/2010) chiude definitivamente la questione inerente la doppia posizione previdenziale a carico del soggetto che contemporaneamente lavora come socio operante nella Srl e ne è anche l'amministratore.

La sentenza afferma il seguente principio di diritto:

*"la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della Legge n. 662 del 1996 - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico".*

Dunque: *"la fattispecie....del socio della Srl che effettivamente lavora per la società commerciale e che al contempo ricava altri redditi dall'attività di lavoro autonomo di amministratore prestato a favore della medesima società di cui è socio (oppure di altre) si presta ad essere sussunta nella previsione di cui al comma 208 con applicazione del principio della prevalenza, e quindi di unica iscrizione".*

Secondo la Cassazione pertanto, è necessario individuare l'attività nella quale il soggetto presta prevalentemente la propria attività e, sulla base di ciò, procedere all'iscrizione alla relativa Gestione previdenziale, "che sarà l'unica cui il soggetto sarà tenuto".

La Cassazione afferma un altro importante principio in base al quale l'iscrizione alla Gestione previdenziale riferita all'attività prevalente determina l'assoggettamento a contribuzione esclusivamente del reddito derivante dalla stessa, con l'esclusione quindi del reddito prodotto dall'attività secondaria.

A questo punto l'Inps dovrebbe ora adeguarsi.

## "COM.UNICA" - COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA OBBLIGATORIA DAL 1^ APRILE 2010



Dal 1^ aprile 2010 è obbligatoria per tutte le imprese, sia individuali che societarie, la "Comunicazione

Unica" (ComUnica), cioè la procedura telematica che consente di effettuare contemporaneamente, anche ai fini degli obblighi di pubblicità legale, gli adempimenti al Registro Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Rispetto alle norme precedentemente in vigore, l'introduzione della "Comunicazione Unica" prevede le seguenti novità:

- l'obbligo dell'invio telematico è esteso anche alle imprese individuali
- l'impresa individuale può essere iscritta alla Camera di Commercio anche se "inattiva"
- la ricevuta della ComUnica costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività d'impresa (ove sussistano anche gli altri presupposti previsti dalla Legge)
- la procedura richiede l'utilizzo della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti che compongono la pratica.

Le Amministrazioni destinatarie della ComUnica sono il Registro Imprese della Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail, l'Albo Artigiani, il Ministero del Lavoro.



**ENASCO**

Al servizio  
della società che lavora

### Il Patronato

che da **oltre 40 anni**  
tutela i **cittadini italiani**  
e **stranieri**  
nell'ottenimento di prestazioni  
a carattere **sociale**  
e **previdenziale**.

- :: 103 uffici provinciali,
- :: 450 sedi comunali,
- :: 18 sedi in 6 Paesi del mondo.

L'assistenza del Patronato è **gratuita**

Numero verde 800 929922



**ENASCO**

Al servizio  
della società che lavora

Il Patronato Enasco garantisce  
la massima professionalità  
nello svolgimento  
delle pratiche relative a:

- :: pensione di vecchiaia, di anzianità,  
di inabilità e ai superstiti;
- :: assegno di invalidità
- :: supplemento di pensione;
- :: ricostituzione e assegno sociale;
- :: compilazione dei modelli reddituali;
- :: prosecuzione volontaria;
- :: indennizzo-indennità di maternità;
- :: verifica riscatti;
- :: posizioni assicurative;
- :: prestazioni a favore  
degli invalidi civili;
- :: prestazioni a carico dell'Enasarco;
- :: contenzioso amministrativo e legale.
  
- :: Permessi di soggiorno;
- :: ricongiungimento familiare.

Gallarate, Via Vespucci 22, tel. 0331 214643

[www.enasco.it](http://www.enasco.it)

## CARTA DI ESERCIZIO E DURC PER AMBULANTI

La Regione Lombardia è intervenuta nuovamente, con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 7 dicembre 2009, modificando ancora una volta le disposizioni sulla Carta di Esercizio e sul "DURC" per gli ambulanti.

Ecco un riepilogo della normativa, aggiornata con le ultime disposizioni:

### ✓ **CARTA DI ESERCIZIO:**

- Obbligatoria per gli operatori che esercitano l'attività a posto fisso nei mercati in Lombardia; che esercitano l'attività con Autorizzazione "itinerante" rilasciata da un Comune della Lombardia; che frequentano Fiere in Lombardia con Concessione decennale del posteggio.
- Può essere compilata dall'operatore o dall'Associazione di Categoria
- Deve essere fatta vidimare da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio oppure dal Comune di residenza per l'operatore itinerante.
- Non sostituisce le Autorizzazioni, che devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
- Non è obbligatoria per i titolari di "posteggi isolati", che però devono comunque ottenere l'Attestazione annuale.
- Nel caso di Società, va predisposto un "foglio aggiuntivo" per ogni socio operante e per ogni eventuale lavoratore dipendente, con l'indicazione dei dati anagrafici e della fotografia.

### ✓ **ATTESTAZIONE:**

- La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali è effettuata annualmente dal Comune di residenza, da uno dei Comuni sede di posteggio o dalle Associazioni di Categoria.
- L'Attestazione è una sola (anche in caso di titolarità di più Autorizzazioni) e va prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno.
- L'Attestazione deve essere esibita insieme all'Autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

### ✓ **DURC:**

- L'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC (Documento unico regolarità contributiva) entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il DURC si può richiedere all'Inps per gli operatori individuali senza dipendenti né familiari coadiuvanti; si può ottenere con richiesta telematica allo sportello Polifunzionale Inps/Inail per gli operatori con dipendenti/coadiuvanti e per gli operatori organizzati in forma societaria.

E' infine previsto che il Comune revoca l'Autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

## ENASARCO

### *Nuovi minimali e massimali contributivi*

La Fondazione Enasarco ha rideterminato i massimali provvisionali ed i minimali contributivi, che a partire dal 01/01/2010 saranno:

#### **Agente plurimandatario**

- Il massimale provvisionale annuo per ciascun proponente è pari ad € 15.810,00
- Il minimale contributivo per ciascun proponente è pari ad € 396,00

#### **Agente monomandatario**

- Il massimale provvisionale annuo è pari ad € 27.667,00
- Il minimale contributivo annuo è pari ad € 789,00.

## PROPOSTA DI CONVENZIONE PER NUOVI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ASSOCIATI - OFFERTA DI COLLABORAZIONE

L'Associazione Commercianti del Gallaratese ha intenzione di offrire nuovi servizi assicurativi rivolti ai propri associati.

Invitiamo le Assicurazioni Associate ad inviare le proprie proposte di convenzione.

Saranno ritenute valide le proposte pervenute entro il 30 maggio del corrente anno.

Per ulteriori informazioni

**Area sviluppo**

**Alessandro Turconi e Sandro Turri**





Area Credito e Finanza  
Rag. Paolo Pinzani



## ► BANDO REGIONALE

### **Intervento Regionale a supporto dell'innovazione e dell'efficienza energetica delle imprese**

*Al fine di agevolare le micro e piccole imprese operanti anche nel settore del Commercio, nell'opera di rinnovamento e di sostegno della competitività, è stato deliberato il presente bando, destinato alla sostituzione o al nuovo acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature tecnologicamente avanzati, a basso consumo energetico o con riduttivi effetti sull'impatto ambientale.*

*Saranno presi in considerazione tutti gli investimenti effettuati a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL, fino e non oltre il 31/12/2010.*

*Le domande potranno essere presentate esclusivamente con procedure "on line" a partire dalle ore 8:00 del 10 marzo 2010, sino ad esaurimento fondi, comunque entro e non oltre il 30 settembre 2010.*

*Il contributo massimo ottenibile è pari al 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 15.000,00 Euro, in caso di sostituzione. Il 30% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 10.000,00 Euro, in caso di nuovo acquisto.*

## ► BANDO REGIONALE

### **Bando per l'avvio e il sostegno di nuove attività imprenditoriali**

*Al fine di favorire l'avvio di nuove imprese giovanili (imprenditori con età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti), operanti anche nel settore del Commercio, del Turismo e dei Servizi è stata incrementata la dotazione del Fondo di rotazione della regione, con nuove risorse.*

*Questo consentirà di ottenere dei finanziamenti a tasso agevolato, di importo non inferiore a 15.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro (per ditte individuali), elevabile a 150.000,00 Euro per le società (comunque non superiore all'80% dell'investimento ammissibile).*

*Spese ammissibili sono adeguamenti tecnici ed impiantisti dell'immobile sede dell'attività, beni strumentali (nuovi ed usati), avvio di attività in franchising (tale costo non potrà superare il 50% dell'intero investimento), sito internet, affitto dei locali (per un anno di attività purché non superiore al 20% dell'intero investimento), automezzi strettamente necessari all'attività, scorte di merci (non oltre il 10% dell'intero investimento ammissibile), licenze e software.*

*La domanda potrà essere presentata esclusivamente con procedura on line; l'agevolazione è "a sportello", per cui le domande saranno ammissibili sino ad esaurimento delle risorse disponibili.*

*Apertura del bando: 1 marzo 2010.*

# SERVIZI OFFERTI AREA CREDITO E FINANZA

## ► BANDO REGIONALE

### **Contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minore emissione**

Con decreto del 10 febbraio 2010 (DGR n. 11339), la Giunta regionale ha approvato il rifinanziamento, con ulteriori 5.000.000 di Euro, delle risorse destinate alla sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci, con veicoli a minor impatto ambientale.

Il contributo è destinato a tutte quelle imprese che intendono sostituire autoveicoli N1 (ovvero aventi massa inferiore a 3,5 tonnellate), appartenenti a categorie "Euro 0" (benzina o diesel), "Euro 1" (diesel) ed "Euro 2" (diesel).

I contributi saranno destinati esclusivamente ad acquisto di autoveicoli di nuova immatricolazione di categoria N1, di classe uguale o superiore ad "euro 4", previa però rottamazione del predetto veicolo inquinante.

Il contributo sarà pari ad Euro 2.000, ed ogni impresa potrà richiedere la sostituzione di massimo due veicoli. Il contributo è comunque cumulabile con altri incentivi statali.

L'accesso al contributo potrà avvenire solo con procedura telematica attraverso il sito "Automobile Club Milano", richiedendo il rilascio del corrispondente Voucher, avente validità 90 giorni.

Il bando si chiuderà in data 15 ottobre 2010.

Segnaliamo che è in essere anche analogo contributo (ma da 3.000,00 Euro), per la sostituzione di autoveicoli inquinanti, a favore di persone fisiche.

## ► BANDO REGIONALE

### **Intervento a sostegno dei processi di brevettazione**

- Finalità: promuovere e sostenere i processi volti ad ottenere il brevetto italiano, il brevetto europeo e/o altri brevetti internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese lombarde.
- Risorse stanziare: 3.000.000,00 di Euro.
- Contributo a fondo perduto: secondo i seguenti massimali:
  1. Euro 2.500,00 nel caso di richiesta di un brevetto italiano
  2. Euro 5.000,00 nel caso di richiesta di due o più brevetti italiani
  3. Euro 8.000,00 nel caso di richiesta di un brevetto europeo e/o internazionale
  4. Euro 16.000,00 nel caso di richiesta di due o più brevetti europei e/o internazionali

Per ulteriori informazioni  
**Ufficio Credito & Finanza**  
Rag. PAOLO PINZANI

tel. 0331.216411





Responsabile Paghe  
Elena Quigliatti



### **Ultime novità in materia di lavoro:**

Incentivi per l'autoimprenditorialità (Gazzetta ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010):

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, il Decreto n. 49409 del 18 dicembre 2009 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni in merito alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009.

Il beneficio in esame:

- è rivolto ai lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa;
- consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione), per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

### **➤ REIMPIEGO CON PROGETTO FORMATIVO DI LAVORATORI SOSPESI CON TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO (GAZZETTA UFFICIALE N. 44 DEL 23 FEBBRAIO 2010)**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2010 il Decreto Interministeriale n. 49281 del 18 dicembre 2009, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che "in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione e alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento".

### **➤ RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TURISMO (IPOTESI DI ACCORDO DEL 20 FEBBRAIO 2010)**

In data 20 febbraio 2010, Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del turismo; il contratto della durata di 40 mesi prevede un aumento retributivo di 115,00 euro (corrisposto in sette tranches) per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. L'intesa unitaria stabilisce, inoltre, un rafforzamento del secondo livello di contrattazione, tutele ai lavoratori coinvolti nelle esternalizzazioni, misure di sostegno al reddito, la possibilità della formazione esclusivamente aziendale per gli apprendisti.

### **➤ FONDO EST**

Si comunica che sul sito del Fondo Est ([www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)) è presente il testo definitivo dell'art. 95 del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008, attualmente in fase di stampa e riguardante i versamenti contributivi al Fondo Est.

Nel testo, così riformulato, risulta ulteriormente e definitivamente chiarita l'obbligatorietà dei versamenti al Fondo Est.

Le parti sociali, infatti, hanno chiaramente ed espressamente specificato che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL è stato tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti. L'aumento complessivo, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico. Considerando poi che il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile, l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. È bene, inoltre, precisare che la corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

### **➤ IL COLLEGATO AL LAVORO È DIVENTATO LEGGE:**

In data 3 marzo 2010, il Senato ha approvato in via definitiva il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (Disegno di Legge n. 1167-B), che è diventato Legge.

### **✓ Lavori usuranti (art. 1):**

Il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Collegato, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo al fine di:

- consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando il requisito anagrafico minimo non inferiore a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre").

### **✓ Regime sanzionatorio in materia di lavoro sommerso (art. 4)**

Viene stabilito che:

- la maxisanzione viene applicata solo nell'ipotesi di impiego, da parte di datori di lavoro, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, di "lavoratori subordinati" per i quali non sia stata inviata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego (rimanendo pertanto esclusi tutti i casi in cui l'irregolarità riguarda l'impiego di lavoratori non subordinati);
- nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, il regolare assolvimento degli adempimenti contributivi connessi a quel rapporto di lavoro costituisce, comunque, prova della volontà, da parte del datore, di non occultare lo stesso e, pertanto, non viene applicata la maxisanzione;
- la maxisanzione risulta ora diffidabile e, quindi, il trasgressore potrà regolarizzare la violazione pagando l'importo minimo previsto dalla legge (euro 1.500);
- le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi stabilito, precedentemente fissate in un importo comunque non inferiore a euro 3.000, sono ora quantificate con riferimento all'entità dell'evasione commessa e la relativa misura viene aumentata del 50%.

### **✓ Comunicazione di assunzione nel settore turismo (art. 4)**

Per il settore turistico, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, indipendentemente dalla fattispecie contrattuale, può integrare la comunicazione di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

### **✓ Regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro (art. 7)**

In materia di orario di lavoro, sono state apportate importanti modifiche al regime sanzionatorio (art. 18 bis del D.Lgs n. 66/2003) per le violazioni relative a: limite massimo di prestazione settimanale, riposo giornaliero e settimanale, ferie. In particolare, la sanzione non viene più calcolata considerando il numero complessivo di violazioni verificatesi dipendente per dipendente, bensì in base ad un meccanismo che va a considerare o il numero di dipendenti coinvolti, o i periodi di riferimento in cui le violazioni si sono verificate.

### **✓ Riordino della normativa per congedi, aspettative e permessi (art. 23)**

Il legislatore delega il Governo ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Collegato, uno o più decreti legislativi

che riordinano la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato.

## ✓ **Assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 24)**

Le novità interessano sia i lavoratori del settore privato che i dipendenti pubblici e riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: l'individuazione dei soggetti "aventi diritto" ai tre giorni di permesso mensile retribuito, la scelta della sede di lavoro; la possibilità, per il datore di lavoro e per l'INPS, di effettuare degli accertamenti sulla legittima fruizione dei permessi retribuiti, pena la decadenza da tale diritto.

## ✓ **Certificazione di malattia (art. 25)**

A decorrere dal 1° gennaio 2010, è previsto che in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei datori di lavoro privati la relativa certificazione medica, contrariamente a quanto accade ora, sarà trasmessa, non più dal lavoratore, ma dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia direttamente all'INPS, con modalità telematiche.

## ✓ **Certificazione dei contratti di lavoro (art. 30)**

Il Collegato tenta di ridare slancio all'istituto della certificazione dei contratti, ampliandone il ricorso "a tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro", stabilendo che i criteri di apprezzamento in sede di giudizio non possono discostarsi dalla valutazione che le parti hanno espresso sui contratti in sede di certificazione; Inoltre, viene stabilito che il giudice, nel valutare la legittimità del licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o nei contratti di lavoro certificati.

## ✓ **Procedure di conciliazione e arbitrato (art. 31)**

Il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio bensì facoltativo (solo eventuale). Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione, qualora il ricorso in sede giudiziale riguardi rapporti di lavoro certificati; tentativo che deve essere promosso direttamente presso la commissione che ha certificato il contratto. Cambia anche la composizione delle commissioni di conciliazione da istituire presso le DPL; le stesse potranno essere presiedute oltre che, come in passato, dal direttore della DPL o da un suo delegato, anche da magistrati collocati a riposo. Si vuole dare nuovo impulso ai percorsi di arbitrato, delineando ulteriori ipotesi di risoluzione del contenzioso in tale sede.

## ✓ **Impugnazione licenziamenti e disposizioni sul contratto a termine (art. 32)**

Vengono modificate le disposizioni dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Legge n. 604/1966, relativamente alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Rimane inalterato il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento, cui deve seguire entro i successivi 180 giorni, a pena di inefficacia, il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. La norma, inoltre, specifica nel dettaglio, l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Per quanto concerne il contratto a tempo determinato, nei casi di conversione viene fissato un risarcimento da parte del datore di lavoro, costituito da un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

## ✓ **Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica (art. 33)**

Il Legislatore, in un'ottica di standardizzazione del processo ispettivo, ne elenca le fasi ponendo l'attenzione sul verbale di primo accesso, sul verbale unico conclusivo di accertamento e notificazione e sull'istituto della diffida obbligatoria. In particolare, vengono esplicitati in una norma di legge i contenuti inderogabili dei verbali sopra citati.

## ✓ **Indicatore di situazione economica equivalente ISEE (art. 34)**

Il Collegato apporta due modifiche di rilievo alla disciplina sull'ISEE (D.Lgs. n. 109/1998). Esse riguardano la procedura di rilascio dell'indicatore ISEE, in quanto vengono trasferite all'INPS alcune funzioni di competenza dall'Agenzia delle Entrate, e il calcolo del reddito complessivo, in quanto ora concorrono anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva (salva diversa previsione del legislatore).

## ✓ **Conciliazione monocratica (art. 38)**

Il Collegato stabilisce che il verbale di conciliazione monocratica diventa esecutivo, con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata. Omesso versamento ritenute previdenziali operate dal committente (art. 39)

È prevista l'estensione del regime sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti anche all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata.

## ✓ **Contribuzione figurativa (art. 40)**

Cambiano i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente per l'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore si determina non più in base alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi bensì sulla base della normale retribuzione, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

## ✓ **Contribuzione figurativa per periodi di malattia (art. 45)**

Dal 1° gennaio 1997 il limite massimo di 52 settimane di accredito figurativo per periodi di malattia nell'intera vita lavorativa, ha subito un incremento di 2 mesi ogni 3 anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi nel triennio 2009-2011. Si prevede che il limite dei ventidue mesi non si applica, dall'insorgenza dello stato di inabilità, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

## ✓ **Ammortizzatori sociali (art. 46)**

Fissato in 24 mesi il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, apprendistato e incentivi all'occupazione e occupazione femminile.

## ✓ **Collaborazioni occasionali (art. 48 - comma 7)**

Si interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative definendo, limitatamente alle prestazioni nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, un limite orario pari a 240 ore nell'anno solare alla durata del rapporto per essere considerato collaborazione occasionale.

## ✓ **Apprendistato e obbligo di istruzione (art. 48 - comma 8)**

Si interviene in materia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione per sancire la validità di tale istituto contrattuale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di istruzione.

**Responsabile paghe**  
ELENA QUIGLIATTI

[elenaquigliatti@ascomnet.it](mailto:elenaquigliatti@ascomnet.it)





Responsabile Contabilità  
**Marco Resmini**



## Le principali novità fiscali del "DECRETO MILLEPROROGHE" dopo la conversione in legge

### IN SINTESI

Con la pubblicazione sul S.O. n. 39 alla G.U. 27.2.2010, n. 48, è stato definitivamente convertito in legge il c.d. "Decreto Milleproroghe".

Si illustrano di seguito le principali novità fiscali del Decreto, evidenziando conferme e novità rispetto al testo originario.

In particolare si segnala:

- la riapertura dei termini per il c.d. "scudo fiscale" a seguito della quale è possibile beneficiare della sanatoria fino al 30.4.2010;
- l'allungamento dei termini di accertamento degli illeciti connessi con le violazioni degli obblighi di "monitoraggio fiscale" per le attività detenute nei c.d. "paradisi fiscali";
- la proroga dell'esenzione da IRPEF, fino a € 8.000, dei redditi dei c.d. "transfrontalieri", la proroga della deduzione forfetaria per i distributori di carburanti e delle agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina nonché la proroga della sospensione delle procedure di sfratto per i soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo.

### FOCUS

Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nel DL n. 194/2009, c.d. "Decreto Milleproroghe", dopo la definitiva conversione in legge.

Le novità introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore a decorrere dal 28.2.2010, giorno successivo a quello di pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 39 alla G.U. 27.2.2010, n. 48 della Legge 26.2.2010, n. 25.

Si rammenta che le disposizioni originariamente contenute nel Decreto sono entrate in vigore a decorrere dal 30.12.2009.

### RIAPERTURA DEI TERMINI PER LO "SCUDO FISCALE" (Art. 1, commi da 1 a 3 e 7)

È confermata la "riapertura" del termine entro il quale, ai sensi dell'art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, i residenti in Italia che detengono attività all'estero in violazione delle disposizioni sul c.d. "monitoraggio fiscale" possono sanare la propria posizione consegnando ad un intermediario abilitato (ad esempio, banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e la provvista necessaria per il versamento dell'imposta straordinaria (c.d. "scudo fiscale").

In particolare, l'imposta straordinaria per la definizione della sanatoria è fissata nella misura:

- del 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
- del 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall'1.3 al 30.4.2010.

In merito si segnalano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le recenti Circolari 29.1.2010, n. 3/E e 19.2.2010, n. 6/E.

### Termini di accertamento

È confermata la modifica dell'art. 12, D.Lgs. n. 78/2009, a seguito della quale l'Amministrazione finanziaria potrà avvalersi dell'allungamento dei termini (raddoppio) per l'attività di accertamento degli illeciti correlati al possesso di attività in Paesi black-list in violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale.

In base ai nuovi commi 2-bis e 2-ter del citato art. 12, infatti, l'Ufficio potrà notificare:

- l'avviso di accertamento entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro il decimo anno nel caso di omessa dichiarazione);
- l'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni entro il 31.12 del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

### Lavoratori transfrontalieri

È confermata la proroga, per i soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero (ad esempio, transfrontalieri), per la presentazione "tardiva" del mod. UNICO 2009 correlata all'omessa o incompleta presentazione del modulo RW" per le disponibilità finanziarie detenute all'estero al 31.12.2008 derivanti dall'attività di lavoro dipendente ivi prestato.

In particolare, il termine "ordinario" del 29.12.2009 (90 giorni dal termine ultimo per la presentazione del mod. UNICO 2009) è stato prorogato al 30.4.2010, "ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni".

Si rammenta che le disposizioni in esame operano esclusivamente con riferimento alle attività detenute all'estero derivanti dal lavoro dipendente ivi prestato, ossia "depositi e/o conti correnti ai fini dell'accredito dello stipendio" e quindi non per le attività detenute all'estero non connesse con la predetta attività lavorativa.

### STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E 2010 (Art. 1, comma 4)

È confermato che, alla luce della necessità di monitorare gli effetti della crisi, per gli anni 2009 e 2010, è dato più tempo all'Amministrazione finanziaria per definire gli studi di settore che conseguentemente dovranno essere approvati, rispettivamente, entro il 31.3.2010 e il 31.3.2011.

### ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 1 comma 5)

È confermato il differimento all'1.1.2011 del termine a decorrere dal quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile soltanto con la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

### INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE (Art. 1, comma 6)

È confermato il differimento da gennaio 2010 a gennaio 2011, con una fase di sperimentazione nel corso del 2010, del termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno utilizzare il c.d. "770 mensile", ossia le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate.

## **ESENZIONE IRPEF LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (Art. 1, comma 7-bis)**

Con il nuovo comma 7-bis dell'art. 1 è prorogata anche per il 2011 l'esenzione da IRPEF, nel limite di € 8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (c.d. "transfrontalieri"). Si rammenta che tale esenzione era stata precedentemente prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008.

## **DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (Art. 1, comma 8)**

È confermata l'applicazione anche per biennio 2009 - 2010 della deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Si rammenta che tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

## **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I TERREMOTATI D'ABRUZZO (Art. 1, comma 10)**

È confermata il differimento del termine fino al quale opererà la sospensione dei versamenti di imposte e contributi per i soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009, demandando la fissazione dello stesso e l'individuazione dei soggetti beneficiari ad un'apposita ordinanza.

Si rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri con l'Ordinanza 30.12.2009, n. 3837 ha fissato detto termine al 30.6.2010 ed i soggetti interessati sono quelli individuati dall'Ordinanza 6.6.2009, n. 3780.

## **5 PER MILLE (Art. 1, commi 15, 15-bis e 23-quaterdecies)**

È confermata la previsione che le somme "accantonate" in appositi fondi risultanti nel bilancio 2009, che in tale anno non sono state impegnate, potranno essere utilizzate e ripartite nel 2010. In merito si rammenta che nell'Elenco 1 di cui all'art. 2, comma 250, Finanziaria 2010 è prevista la destinazione del fondo disponibile nel 2010 anche alla proroga della devoluzione del 5‰.

Come noto, al fine di poter rientrare tra i soggetti beneficiari della ripartizione del 5‰, gli enti interessati hanno dovuto inviare una specifica domanda di iscrizione negli appositi elenchi nonché presentare successivamente una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Al fine di definire la ripartizione delle somme relative al 2006, 2007 e 2008, con il nuovo comma 23-quaterdecies dell'art. 1 è prorogato fino al 30.4.2010 il termine entro il quale è possibile integrare la documentazione presentata.

Entro lo stesso termine del 30.4.2010 le società sportive dilettantistiche potranno presentare all'Ufficio del CONI territorialmente competente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti.

## **SOGLIE DI ESENZIONE DALLE ACCISE SUL GASOLIO (Art. 1, comma 23 quinquies)**

Con il nuovo comma 23-quinquies, "al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie", a decorrere dall'1.3.2010 sono innalzate le soglie di esenzione dalle accise sul gasolio per taxi, auto da piazza, autoambulanze e mezzi della Difesa e delle Forze armate.

Nello specifico, modificando la tabella A del D.Lgs. n. 504/95, la soglia di esenzione prevista per i citati veicoli in caso di alimentazione a gasolio passa da € 302 per 1.000 litri a € 330.

## **AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (Art. 2, comma 4-bis)**

Con il nuovo comma 4-bis dell'art. 2, a decorrere dal 28.2.2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame) e fino al 31.12.2010 sono "nuovamente" riconosciute le c.d. "agevolazioni per la piccola proprietà contadina" che prevedono la tassazione agevolata (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale dell'1%) per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze effettuati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali volti a favorire la "formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina".

Si rammenta che a seguito della proroga prevista dall'art. 2, comma 8, Finanziaria 2009, tali agevolazioni sono state riconosciute fino al 31.12.2009.

Da quanto sopra deriva quindi che rimangono esclusi dalla tassazione agevolata in esame gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra l'1.1.2010 e il 27.2.2010.

## **SOSPENSIONE PROCEDURE DI SFRACTO (Art. 5, comma 7-bis)**

Con il nuovo comma 7-bis dell'art. 5, è prorogato dal 31.12.2009 al 31.12.2010 il blocco degli sfratti di cui all'art. 1, comma 1, DL n. 158/2008 a favore dei soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo ex art. 1, comma 1, Legge n. 9/2007, nei Comuni ad alta tensione abitativa.

## **PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA (Art. 8, comma 3)**

È confermata la modifica all'art. 5, comma 2-quater, DL n. 208/2008, a seguito della quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio potrà adottare entro il 30.06.2010 (anziché entro il 31.12.2009 come previsto dalla c.d. "Manovra d'estate 2009") il regolamento di cui all'art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006.

Conseguentemente, soltanto a decorrere da tale data, in caso di mancata adozione del citato regolamento da parte del Ministro, i Comuni potranno adottare la Tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

## **RAEE (Art. 9, comma 2)**

È confermata la proroga fino al 31.12.2010 del termine, fissato dall'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 151/2005, fino al quale i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), allo scopo di finanziare le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi secondo le medesime modalità previste per i RAEE storici, ossia mediante l'obbligatoria istituzione di sistemi collettivi, in proporzione alla quota di mercato dei produttori presenti sul mercato nell'anno di riferimento e senza la costituzione di adeguata garanzia.

La data a decorrere dalla quale i produttori si assumeranno la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei RAEE nuovi è quindi differita alla data più vicina tra la definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori e il 31.12.2010.

*Editoriale curato dal Responsabile Area Contabilità Resmini Marco sullo studio dei seguenti riferimenti:*

*DL 30.12.2009, n. 194 convertito dalla Legge 26.2.2010, n. 25*

**Responsabile Contabilità  
MARCO RESMINI**

*marcoresmini@ascomnet.it*





Responsabile Sicurezza - Servizi Tecnici  
**Enza Colombo**

## AREA AMBIENTE E QUALITÀ **SISTRI: "Il Grande Fratello dei rifiuti"**

In data 13 gennaio 2010, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il D.M. 17/12/2009 che riporta "l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", successivamente modificato con D.M. 15/02/2010, denominato: Sistema SISTRI. Tale procedura rappresenta il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, messo a punto per eliminare Mud, registri e formulari, cioè tutta la carta che da anni affolla e complica l'operatività dei produttori e dei gestori di rifiuti; incaricando le imprese di gestire tutto con la telematica. Il sistema riguarda tutti i soggetti coinvolti nella gestione rifiuti con la sola eccezione dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, fino a 10 dipendenti.

Le procedure che portano al completamento dell'iscrizione si articolano nelle seguenti fasi:

- compilazione del modulo di iscrizione
- versamento del contributo dovuto (entro il 30/03/2010)
- comunicazione al Sistri dell'avvenuto versamento
- comunicazione da parte della CCIAA o dell'Albo Gestori Ambientali (unicamente per i trasportatori) per il ritiro dei dispositivi elettronici
- conferma dell'attivazione del sistema; diventa operativo dal 13/06/2010 per i soggetti facenti parte del 1° gruppo (segnalati all'art. 1 comma 1 lettera a) e dal 12/08/2010 per i soggetti facenti parte del 2° gruppo (segnalati all'art. 1 comma 1 lettera b)

Vi ricordiamo che occorre prestare attenzione ai dati comunicati al Sistri, in quanto dovranno necessariamente essere in linea con quelli depositati presso la CCIAA o presso l'Albo Gestori Ambientali.

I servizi sono a pagamento, per richiedere la nostra assistenza vi invitiamo a contattarci allo 0331/214722.

## NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE

La Regione Lombardia con l'emanazione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità (L.R. n° 33 del 30 dicembre 2009) ha apportato una sostanziale modifica agli obblighi di formazione previsti per gli addetti al settore alimentare e della somministrazione. **Il nuovo Testo Unico abroga infatti la Legge Regionale n° 12 del 04 agosto 2003 che stabiliva l'obbligo della formazione e i termini per l'aggiornamento.** Pertanto, oggi, l'attività **obbligatoria** di formazione è prevista dall'art. 126 del Testo Unico che stabilisce che **".. gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 852/2004.."** Anche in considerazione del fatto che il Reg. CE 852/2004 prescrive, tra l'altro, che gli addetti alla manipolazione degli alimenti debbano ricevere un addestramento in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, a parere della nostra Organizzazione ogni imprenditore dovrà prevedere, all'interno del proprio manuale di autocontrollo HACCP, le modalità e la periodicità con cui intervenire ad aggiornare la formazione in considerazione dell'attività esercitata. Sulla base di precedenti ed importanti esperienze già condivise, Confcommercio Lombardia si è attivata ed ha richiesto formalmente alla Regione di intervenire affinché provveda ad emanare chiare e indispensabili "direttive regionali" che possano consentire una corretta attuazione degli obblighi di formazione, indicando opportunamente i termini entro cui provvedere all'aggiornamento. A parere della nostra Organizzazione, al fine di garantire un corretto adempimento, il personale addetto al settore alimentare "deve continuare" ad aggiornare la propria formazione in materia di igiene "rispettando" almeno la cadenza biennale prevista in precedenza. **La formazione ed il relativo aggiornamento devono essere in ogni caso previsti dal manuale di autocontrollo, ed è compito del "datore di lavoro" verificare che siano rispettati.**

### Corsi formazione per addetti alimentari: 2° Trimestre 2010

<b>Corso Formazione Base Addetti Settore Alimentare</b> Durata: 3 ore + test	RIL.	26/04/2010 24/05/2010 28/06/2010	14.30 - 17.30	Il corso è obbligatorio per tutti coloro che si apprestano ad intraprendere una nuova attività di commercio alimentare o somministrazione <b>CORSO OBBLIGATORIO:</b> da frequentare prima dell'inizio dell'attività
<b>Corso Aggiornamento Addetti Settore Alimentare</b> Durata: 3 ore + test	RINN	12/04/2010 27/04/2010 17/05/2010 14/06/2010	14.30 - 17.30	Il corso di aggiornamento è destinato a tutti gli operatori del settore alimentare e della somministrazione (titolari, soci operanti, collaboratori, lavoratori dipendenti, ecc) secondo la periodicità stabilita dal vostro Documento di Autocontrollo Aziendale. <b>CORSO OBBLIGATO</b>

# TRE.CI SICUREZZA SUL LAVORO

## VIDEOSORVEGLIANZA: GLI ADEMPIMENTI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

Nell'articolo del mese precedente abbiamo introdotto il problema relativo alla liceità delle apparecchiature di videosorveglianza all'esterno degli edifici, sottolineandone la disciplina generale e gli adempimenti necessari per il trattamento dei dati stessi. Si tratta, sostanzialmente, di norme attinenti alla protezione dei dati personali, disciplinati dal Codice per la protezione dei dati personali, D.Lgs. n.196 del 2003 e dagli interventi del Garante per la Privacy. Resta ora da analizzare l'utilizzo di impianti di videosorveglianza all'interno di un ambiente lavorativo. Si tratta di apparecchiature che permettono di visualizzare, e spesso di registrare, anche i prestatori di lavoro nell'atto di compimento delle proprie mansioni lavorative. In primo luogo, è necessario ricordare l'assoluto divieto di utilizzo di tali impianti per il controllo a distanza dei dipendenti. Il datore di lavoro infatti non può in alcun modo servirsi di telecamere per verificare la produttività di un lavoratore. E' d'obbligo ricordare che il divieto di controllo a distanza del lavoratore non viene meno con l'installazione di telecamere giustificate da finalità di sicurezza e di prevenzione dei reati: il datore di lavoro non può comunque aggirare la normativa a protezione del lavoratore mascherando l'impianto con una fittizia esigenza di sicurezza. Le immagini registrate o visualizzate non possono essere utilizzate al di fuori della finalità per cui l'impianto di videosorveglianza è installato. La legge prevede una procedura particolare per l'installazione di videocamere all'interno dei luoghi di lavoro che permettano di visualizzare e/o registrare le immagini dei prestatori di lavoro. Anzitutto l'art.4 1/2, della L. n.300 del 20.05.1970 (Statuto dei lavoratori), dispone che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche

la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.[...]. Pertanto sono due le procedure per l'installazione ed il lecito utilizzo delle telecamere. Se il datore di lavoro occupa meno di quindici dipendenti, sarà necessario inoltrare la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente per territorio (ad esempio, per Gallarate è competente la DPL di Varese). La DPL si reca sul luogo di lavoro ove le telecamere dovranno essere installate e provvederà a redigere un parere con l'indicazione delle modalità di utilizzo delle stesse telecamere. Nel momento in cui si scrive, la DPL impiega in media due o tre mesi per evadere la pratica, dal momento in cui la domanda è presentata al momento in cui l'autorizzazione viene concessa. Senza il preventivo consenso della DPL l'utilizzo delle telecamere all'interno degli ambienti di lavoro non è lecito. Se il datore di lavoro occupa un numero di dipendenti superiore a quindici, è possibile accordarsi per l'installazione e per le modalità di utilizzo delle telecamere direttamente con la rappresentanza sindacale interna all'azienda, e solo in caso di mancato accordo è possibile ricorrere alla procedura prima descritta presso la DPL. Ciò significa che l'installazione di tali apparecchiature senza la preventiva visita o senza il preventivo accordo costituisce illecito ai sensi del citato art.4, Statuto dei Lavoratori, e può pertanto essere oggetto di sanzioni pecuniarie da parte dell'ente. In particolare, alla luce del richiamo operato dall'art.171, D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, all'art.38 1/4, L. n.300 del 20.05.1970, la violazione dell'art.4 dello Statuto dei Lavoratori comporta, salvo che il fatto costituisca più grave reato: [...] l'ammenda da € 154.00 a € 1.549,00 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

1/2 L'art.4, dello Statuto dei lavoratori, integrale dispone: È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

1/4 L'art.38, dello Statuto dei lavoratori, integrale dispone: Le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (1) a lire 3.000.000 (1) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno (2). Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 C.P.

Per qualsiasi chiarimento  
Responsabile Sicurezza - Servizi tecnici  
Sig.ra ENZA COLOMBO  
[info@treceservizitecnici.com](mailto:info@treceservizitecnici.com)

Per approfondimenti sull'argomento:  
TRE.CI Servizi Tecnici - Area Igiene  
Tel. 0331.214722  
[www.treceservizitecnici.com](http://www.treceservizitecnici.com)



# Tre.Ci

servizi ambientali

Assistenza alle Imprese

Sicurezza sul lavoro

Igiene alimenti - HACCP

Ambiente

Certificazioni ISO 9001  
ISO 14001

Corsi Formazione Sicurezza-Igiene



TITOLO DEL CORSO	CODICE	DATE	ORARIO	DOCENTI	OBIETTIVI
<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b> art. 34 Durata: <b>16 ore</b>	RSPP10	26/04/2010 10/05/2010 17/05/2010 24/05/2010	14.30-18.30	Tre.Ci	<b>Sicurezza</b> Il corso si rivolge ai datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08 <b>Corso obbligatorio</b>
<b>Addetto all'Emergenza incendi</b> Medio rischio Durata: <b>8 ore</b>	PIM	03/05/2010	8.30-12.30 mod. teorico 14.30-18.30 esercitazione	Tre.Ci	<b>Sicurezza</b> Il corso è rivolto agli addetti all'emergenza incendio per le aziende classificate a medio rischio incendio <b>Corso obbligatorio</b>
<b>Addetto all'Emergenza incendi</b> Basso rischio Durata: <b>4 ore</b>	PIB	03/05/2010	8.30-12.30	Tre.Ci	<b>Sicurezza</b> Il corso è rivolto agli addetti all'emergenza incendio per le aziende classificate a basso rischio incendio <b>Corso obbligatorio</b>
<b>Addetto al Primo Soccorso</b> Gruppo B Durata: <b>12 ore</b>	PSB	19/04/2010 26/05/2010 03/05/2010	14.15-18.15	Medico del Lavoro	<b>Sicurezza</b> Il corso è rivolto agli addetti all'emergenza primo soccorso ai sensi del DM. 388/03 per le aziende classificate nei gruppi B E C <b>Corso obbligatorio</b>
<b>Addetto al Primo Soccorso</b> Aggiornamento Durata: <b>4 ore</b>	PSBC AGG	10/05/2010	14.15-18.15	Medico del Lavoro	<b>Sicurezza</b> Il corso è rivolto agli addetti all'emergenza primo soccorso ai sensi del DM. 388/03 per le aziende classificate nei gruppi B C - AGGIORNAMENTO TRIENNALE <b>Corso obbligatorio</b>
<b>R.L.S.</b> Durata: <b>32 ore</b>	=====	I° mandato inizio corso: settembre 2010	14.15-18.15	OPP	<b>Sicurezza</b> Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza al fine di fornire loro gli strumenti necessari per adempiere ai compiti affidati dalla normativa. <b>Corso obbligatorio</b>
<b>R.L.S.</b> Aggiornamento Durata: <b>8 ore</b>	=====	08/06/2010 15/06/2010	8.30-12.30	OPP	<b>Sicurezza</b> corso di aggiornamento annuale obbligatorio per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. <b>Corso obbligatorio</b>
<b>Addetti carrello elevatore</b> Durata: <b>2 ore</b>	CE	16/04/2010	9.00-11.00	Tre.Ci	<b>Sicurezza</b> Addetti carrello elevatori <b>Corso obbligatorio</b>

**SEDE CORSI: Green Palace (piano -1) - Largo Buffoni 3 - Gallarate****Chiedeteci preventivi mirati per i corsi aziendali.**